

# **Una pena che non sia vendetta**

**di Livio Ferrari**

## Premessa

Da alcune parti sociali, in questi ultimi anni ma anche in tempi meno recenti, era stata richiesta una stretta repressiva rispetto ai minori, una rivisitazione delle nostre norme di ispirazione liberale sulla imputabilità e sulla punibilità degli infra-diciottenni, poi tradotta nella proposta di legge avanzata dal ministro della Giustizia e respinta in quanto incostituzionale in sede parlamentare nel novembre 2003. Rispetto a quest'ambito di intervento penalistico va viceversa strenuamente difesa l'esperienza italiana, la minimizzazione della soluzione carceraria, la centralità dell'intervento risocializzante. Dal Consiglio di Europa giungono pressioni per tener ferma tale normativa, anzi per rendere ancora più residuale il sistema-carcere per i minorenni. Coloro che operano nella giustizia minorile, sia in qualità di volontari che di operatori istituzionali, hanno chiaro questo obiettivo. Le emozioni del momento provocate da contingenti fatti di cronaca, non ci devono far tornare ai tempi dei riformatori.

In effetti il disegno di legge governativo dell'1 marzo 2002 contraddice apertamente la filosofia sottostante la procedura penale per i minorenni (DPR 448/98), cioè di una società che dialoga e cerca la comprensione dei problemi. Il minore non è più in una posizione passiva di "immaturo" o "incapace" su cui prendere provvedimenti, ma è un soggetto in età evolutiva a cui viene riconosciuto il diritto fondamentale alla crescita e quindi ogni disposizione a suo carico "non deve interrompere i processi educativi in atto" (Art. 19). In un momento così delicato per la strutturazione della personalità, una pena più lunga accentuerebbe drammaticamente il formarsi di una identità negativa. Il principio socio-criminologico, ormai maturato da anni di "intervento penale" intravede "rischi da controllo e da intervento", in questa età evolutiva, che derivano da una permanenza prolungata nel circuito penale. La legittima richiesta di prevenire i reati causati dai minori, non può essere l'inasprimento delle pene, che è una scelta di carattere vendicativo che rifiuta di porsi in un atteggiamento educativo adeguato per i minori.

Un quadro normativo, una filosofia educativa e una strategia operativa che vanno non solo salvaguardati ma resi operanti a tutti gli effetti ed egualmente anche nei confronti dei minorenni stranieri, che attualmente continuano invece e perlopiù a rimanere negli Istituti penali per minorenni.

L'altro aspetto riguarda gli infraventunenni. Diverse norme del Codice Penale (art. 163), la legge N. 663/1986, ecc. prevedono una specifica fisionomia per i "giovani adulti" tra i 18 ed i 21 anni. I quali godono di alcuni benefici rispetto agli ultraventunenni. Tutti oggi riconoscono un prolungamento dell'età adolescenziale e quindi una condizione ancora "delicata" degli infraventunenni. In questa età la maturità e quindi le responsabilità non sempre sono piene. In questa particolare condizione sociale e psicologica ogni operatore dell'educazione vede negativamente la presenza di questi ragazzi in un carcere per adulti. La convivenza con adulti già strutturati nelle loro devianze avrebbe un influsso negativo in questi ragazzi ancora adolescenti. E questo anche a danno della società che avrebbe così più delinquenti "formati" nelle carceri per adulti. La permanenza negli Istituti Penali Minorili

permette e spesso completa il recupero di chi ha commesso il reato nella minore età, offrendo loro opportunità educative e relazioni positive negate nel carcere adulti.

### **Progetto “Giovani – adulti”**

Come detto sopra, pertanto, la validità del sistema dell'esecuzione penale per i minorenni condannati, che è data dai risultati assai lusinghieri di un reale recupero di questi ragazzi, per effetto dell'attuale legislazione non ha conseguenza alcuna su tutti quei giovani che hanno commesso il reato dopo i 18 anni di età. Questi ultimi, infatti, vengono associati agli istituti per adulti, entrando di fatto nel circuito delinquenziale, o alla meno peggio nei gironi dell'emarginazione.

Se vogliamo ridurre l'effetto negativo che la carcerazione ha su una popolazione giovane che potrebbe, in presenza di norme diverse, essere ancora “presa per i capelli” e recuperata alla socialità, è necessario progettare soluzioni diverse per quanto riguarda l'aspetto detentivo: sia in termini di sperimentazione immediata, vincolata necessariamente alle normative vigenti; che nello studio e conseguente formulazione di una proposta legislativa che tenga conto della sperimentazione avvicinando di più le risoluzioni possibilmente adottabili alle regole attualmente praticate per i minori.

Nell'immediato le due strade percorribili, sulla base dei confronti e discernimenti sinora avvenuti, potrebbero perciò essere:

- a) Attuare un progetto sperimentale, da far partire in tempi brevi, in un istituto penitenziario attualmente non in uso, dove vengono associati in numero simile minori e giovani-adulti. Mantenendo per entrambi lo status detentivo specifico, perciò nello stesso contenitore ma con regole diverse, finanziamenti diversi, ma quotidianità uguale e insieme (pensiamo ai corsi di formazione, ai progetti lavorativi, alla socialità, etc.). Chiaramente anche le figure istituzionali saranno diverse, gli agenti, gli educatori, etc., solo i volontari possono essere i medesimi per entrambi i gruppi. Dare a questa sperimentazione il tempo massimo di due anni, con un monitoraggio continuo da parte di un gruppo di studio composto da delegati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento della Giustizia Minorile e questa Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.
- b) La costituzione del gruppo di studio, sopra citato, oltre che avere il compito di monitorare l'esperimento in corso dovrà, con l'apporto allargato di un magistrato e un giurista, predisporre un progetto di legge che raccolga l'idea riportata in premessa e i risultati della sperimentazione stessa.

L'urgenza di iniziare questo progetto è lampante, in quanto prima sarà attivato e più presto daremo la possibilità a tanti giovani di ritrovare serenità e senso dell'esistenza, alle famiglie sarà lenito il dolore e alla società tutta verranno riconsegnati figli che sembravano persi, nonché verranno attuati percorsi di giustizia che saranno di beneficio per tutti.

### Presupposti normativi

Allo stato attuale il comma 1 dell'art. 24 del D.L. n. 272 del 1989 prevede che "le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo anno ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili". Per il comma 2 del medesimo articolo tali disposizioni sono valide anche quando l'esecuzione della misura ha inizio dopo il compimento del 18° anno di età. Con il succitato articolo il legislatore ha voluto offrire la garanzia al minore che commette un reato di continuare ad essere seguito fino al 21° anno di età dai servizi della giustizia minorile, riservando in tal modo allo stesso un trattamento individualizzato e fondato prevalentemente su una logica educativa prima che retributiva.

In realtà a quasi 15 anni dall'entrata in vigore del nuovo codice minorile lo stesso articolo 24 ha fatto emergere, accanto all'aspetto garantista sopra citato, una serie di svantaggi per tutti quei ragazzi che, pur avendo intrapreso un percorso significativo nell'ambito della giustizia minorile, si trovano ad interrompere drammaticamente tale percorso al compimento del 21° anno di età, dovendo transitare al settore degli adulti. Tale passaggio rappresenta un evento drammatico sia per gli operatori che hanno attivato un gran numero di risorse personali e sociali per motivare e sostenere il minore al programma educativo, sia per i ragazzi che, al compimento del 21° anno, improvvisamente si ritrovano nell'assenza di quei riferimenti affettivi ed educativi la cui costruzione, ancora pericolante, ha richiesto un travagliato percorso personale di cambiamento. Tale automatismo legislativo ha, inoltre, pesanti conseguenze anche per tutti coloro che commettono un reato all'età di 18 anni e un giorno, sia nel caso in cui siano incensurati, sia nel caso siano recidivi. Ciò deriva dal fatto che il rigido discrimine posto dal dettato normativo non tiene in adeguata considerazione la continuità dei tempi evolutivi e loro variabilità a livello individuale. Il discrimine dei 18 anni, fondato sul concetto giuridico di maggiore età non sempre coincide con il raggiungimento della maturità affettiva, che invece presuppone; esso si fonda, infatti, su una considerazione di tipo statistico in base alla quale la maturità psico-biologica nella popolazione generale viene mediamente raggiunta all'età di 18 anni. Tuttavia come si è detto precedentemente la psicologia dell'età evolutiva ha messo in luce come i processi di maturazione psico-biologica siano processi non soltanto continui nel tempo, ma altamente complessi poiché dipendenti da un grande numero di variabili (biologiche, psicologiche, familiari, sociali ecc.). Altrettanta continuità richiedono i processi educativi che rappresentano una delle variabili fondamentali che intervengono nei processi di maturazione psico-biologica e la cui interruzione, tra l'altro, rappresenta una violazione di uno dei principi fondamentali del D.P.R. 448/88. Per tali considerazioni si ravvisa la necessità di predisporre strumenti legislativi e modelli di intervento che siano sempre meno rigidi e più flessibili, in grado di aderire alla variabilità e mutabilità dell'universo dei soggetti in età evolutiva che non consente la formulazione di principi generali ed assoluti, ma che, al contrario, costringe a misurarsi con la casualità e l'imprevedibilità dei processi storici.

E' in questa cornice teorica che si intende promuovere l'apertura a livello sperimentale di uno o più Istituti dedicato ad intervenire sulla fascia di età 18-25 anni con l'obiettivo di consolidare il raggiungimento degli obiettivi di responsabilizzazione e reinserimento sociale in particolar modo per quei ragazzi che hanno iniziato percorsi educativi da minorenni in ambito penale.

Come è noto è imputabile chi, nel momento della commissione del reato, aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, se aveva la capacità di intendere e di volere (art. 98, primo comma, c.p.). In base al primo comma dell'art. 79 della legge n. 354/1976, le norme dell'Ordinamento penitenziario si applicano anche nei confronti dei minori degli anni 18 sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto, per essi, con apposita legge.

Gli artt. 59 O.P. e segg. stabiliscono le categorie di istituti penitenziari per adulti e le categorie di soggetti che sono ad essi assegnati, nel rispetto dei criteri di separazione, stabiliti dall'art. 14 O.P., degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei 25 anni dagli adulti (cosiddetti "giovani adulti", ossia di età compresa tra i 18 e i 25 anni), dei condannati dagli internati, dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione, delle donne (da ospitare in istituti o apposite sezioni) dagli uomini, con possibilità di ammissione di detenuti ed internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 28.7.1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22.9.1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), l'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale si effettua "secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età ..." e ciò vale "anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età", fermo restando che l'esecuzione dei suddetti provvedimenti "rimane affidata al personale dei servizi minorili".

L'art. 8 del citato D, Lgs. n. 272/1989, al primo comma, dispone che i servizi facenti parte dei Centri per la Giustizia Minorile sono, oltre agli Uffici di servizio sociale per minorenni:

- gli istituti penali per minorenni; i centri di prima accoglienza;
- le comunità;
- gli istituti di semilibertà (e di semidetenzione: v. art. 11) con servizi diurni, per misure cautelari, sostitutive e alternative.

Alla luce della vigente normativa, si espongono le seguenti conclusioni poiché, in mancanza dell'apposita legge prevista dall'art. 79 O.P., ai minori degli anni 18 sottoposti a misure penali continuano ad applicarsi le norme dell'Ordinamento Penitenziario stesso, fermo restando quanto disposto dal citato D.lgs, n. 272/1989, in base agli art.14 e 69 di detto Ordinamento Penitenziario, si dovrebbe poter accogliere, nello stesso istituto penitenziario destinato ai giovani adulti, anche i minori degli anni 18, da ospitare in una apposita sezione, ai fini di un trattamento quanto più possibile comune alle due categorie di soggetti.

Fatto salvo quanto sinora affermato, si ritiene che, allo stato attuale, con provvedimenti amministrativi, si potrebbero assegnare ad istituti penitenziari per adulti, in apposite sezioni, oppure in istituti per adulti destinati alla semilibertà, sia detenuti giovani adulti, sia minorenni, prevedendo per entrambi un identico, o analogo trattamento, in armonia con le norme vigenti in materia, senza con ciò interferire sugli aspetti penali processuali.

#### Linee progettuali ed indicazioni operative

Sulla base di tali presupposti il Dipartimento per la Giustizia Minorile e quello dell'Amministrazione Penitenziaria, d'intesa, potrebbero valutare la possibilità di una o più sperimentazioni, da condurre nelle reciproche strutture, finalizzate a ridurre l'effetto negativo che la carcerazione ha sulla popolazione più giovane, i cosiddetti "giovani adulti", ovvero quei soggetti che rientrano nella fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni. In particolare si potrebbero avviare alcune esperienze pilota in almeno due strutture, una nell'ambito dei servizi dell'Ufficio per la Giustizia Minorile e l'altra nell'ambito degli istituti per adulti dell'Amministrazione Penitenziaria, utilizzando ed integrando personale appartenente ad entrambe le Amministrazioni. Queste realtà sarebbero destinate a giovani detenuti di età compresa tra i 18 e i 21 anni che possano poi permanere fino al compimento del 25° anno di età usufruendo di un trattamento specializzato. Infatti, in presenza di situazioni ambientali positive, questo tipo di utenza potrebbe essere molto più facilmente recuperata.

A tal fine sarà innanzitutto estremamente importante la predisposizione di una formazione congiunta del personale sia rieducativo che di polizia penitenziaria, che dovrà essere impegnato nell'iniziativa. Dovrà peraltro individuarsi personale particolarmente sensibile alle problematiche trattamentali e adeguatamente motivato verso questo tipo di sperimentazione.

Il progetto dovrà essere necessariamente implementato nell'ambito di territori che abbiano amministrazioni locali attente alle problematiche del carcere e, soprattutto, del reinserimento sociale e che si siano già mostrate sensibili alle istanze propositive e di sperimentazione legate alle condizioni di disagio e di emarginazione.

Preliminarmente sarà necessario - dopo aver individuato il territorio più idoneo - che le due amministrazioni concordino con il volontariato, gli enti locali, con competenze nell'ambito della detenzione, gli uffici decentrati del Ministero del lavoro e con il mondo imprenditoriale e della cooperazione le misure e i presupposti indispensabili alla realizzazione di un trattamento concretamente finalizzato al reinserimento e che, soprattutto, non si traduca in mera attivazione di interventi esemplari su un piano teorico e di principi. Oltre alla attivazione di un sistema volto a realizzare interventi di istruzione e formazione che possano far approdare i soggetti nel mondo del lavoro, sarà indispensabile attivare, a favore di una fascia di utenza giovane, tutti quegli elementi del trattamento, di carattere educativo-culturale, che sono mirati alla formazione della personalità e del carattere. Al riguardo, la Giustizia Minorile e l'Amministrazione Penitenziaria potranno avvalersi, per il miglior decollo delle due esperienze pilota, di tutte quelle convenzioni e protocolli d'intesa, già operativi su tutto il territorio nazionale, volti a diffondere le attività sportive e artistiche (in

particolare i laboratori teatrali e musicali) e quegli interventi di mediazione culturale, oggi indispensabili, a motivo della numerosa presenza, sia nel settore dei minori che in quello degli adulti, di giovani provenienti da paesi stranieri.

Per quanto attiene alle attività più propriamente finalizzate all'istruzione e alla formazione si ritiene imprescindibile, nell'ottica individuata di integrazione con i servizi territoriali e con le risorse sociali esterne, attivare in loco le necessarie sinergie tra gli uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, gli assessorati alla formazione e al lavoro degli enti locali e i servizi per l'impiego. Sarebbe opportuno, infatti, atteso il particolare tipo di utenza, applicare il modello di educazione permanente per adulti elaborato dal Ministero della Pubblica Istruzione per i cittadini liberi in ragione del fatto che esso prevede l'erogazione di istruzione e formazione congiunta, mediante l'adozione di moduli individuali flessibili mirati a recuperare e a valorizzare i livelli di istruzione e le capacità e/o attitudini di cui l'individuo sia già in possesso.

La formazione professionale, correlata all'istruzione scolastica, oltre che fornire gli orientamenti più idonei sulla base delle inclinazioni e delle capacità dei singoli dovrà essere finalizzata alle reali esigenze del territorio e del mercato del lavoro; da qui la necessità, come sopra detto, del collegamento tra gli assessorati alle politiche formative ed i servizi per l'impiego. Per la realizzazione di tali obiettivi i Dipartimenti si potrebbero avvalere della normativa in vigore nonché della collaborazione già attivata sia con il Ministero della Pubblica Istruzione che con il Ministero del lavoro con il quale è stato pochi anni addietro siglato un protocollo d'intesa volto a rendere concretamente fruibili anche ai detenuti tutte le misure predisposte per favorire l'occupazione dei cittadini liberi.

Ed infine va sottolineato che la partecipazione del volontariato al progetto dovrà essere particolarmente qualificata e consistere nella predisposizione di progetti finalizzati che accompagnino i giovani in tutti gli aspetti della loro crescita dall'inizio del percorso detentivo fino alla conclusione dell'iter per loro "pensato". L'occasione sarà estremamente proficua per far sì che le associazioni coinvolte nel progetto si discostino completamente dalle tipologie di intervento meramente assistenzialistiche che purtroppo ancora oggi ne connotano l'azione, quantomeno nell'ambito del penitenziario.

## **Ospedali psichiatrici giudiziari**

Ancor più del tossicodipendente, la persona detenuta con problemi psichici risulta vittima di un doppio stigma e di meccanismi punitivi e di isolamento, mentre avrebbe bisogno di sostegno e presa in carico sanitaria. Occorre andare ad un superamento degli Opg, così come è stato per i manicomi, riconoscendo alle persone con disturbo mentale o disagio psichico il diritto ad essere curate nel territorio e non più custodite, garantendo i diritti e promuovendo l'inclusione nel corpo sociale, attraverso percorsi

di de-istituzionalizzazione e di presa in carico da parte del territorio. In ogni caso gli Opg vanno chiusi in quanto sono un'incongruità da molti punti di vista, prima di tutto da quello medico. Se le persone che vi sono ospitate sono state ritenute incapaci di intendere e volere dal giudice, perché non vengono curate come tutti i malati di mente, anziché essere rinchiusi in luoghi che assomigliano più a dei lager che ad ospedali? O una persona è ritenuta punibile e quindi deve sottoporsi all'esecuzione penale, oppure è ritenuto malato di mente e quindi deve essere curato. L'incongruenza è tutta qui: il giudice pur avendo stabilito che un soggetto non è punibile lo spedisce in manicomio criminale.

Dalle proposte migliorative e dai progetti di riforma degli Opg, dalle considerazioni degli esperti, paradossalmente emergono i principali diritti negati ai ricoverati negli istituti psichiatrici giudiziari:

- a) il primo relativo al diritto di essere trattati, curati e riabilitati con le modalità, sicuramente complesse e multidisciplinari, potenzialmente e frequentemente riservate agli altri malati, psichici e non;
- b) il secondo, negato alla stragrande maggioranza di loro, di poter ritornare in tempi certi, comunque entro i termini della misura minima di internamento prefissata in sentenza, nella società.

## **La mediazione penale per adulti**

Il volontariato è sempre più impegnato nei percorsi della giustizia, anche se certamente non demorde nelle attività connesse alla detenzione.

"Giustizia e solidarietà" è una meteora-metafora che vuole rompere i muri circoscritti delle discussioni politiche-giudiziarie per una riappropriazione soprattutto sociale di questa tematica, che dovrebbe uscire dalla mera asserzione, con tutte le teorizzazioni del caso, ed approdare a scelte e politiche precise che riescano a cogliere nella maniera più ampia possibile il sunto fondamentale che questa espressione racchiude.

Perciò discutere oggi sull'esecuzione penale per noi significa innanzitutto cogliere e rappresentare l'idea di una giustizia riparativa come presupposto di un diverso modello penale, consensuale e partecipativo, da contrapporre ai limiti e alle insufficienze dei più tradizionali modelli retributivo e riabilitativo. Questa proposta trae forza dall'esperienza e dall'analisi di quanto sinora avvenuto e cioè dell'inefficacia dei sistemi di giustizia penale fondati su politiche di deterrenza o su programmi di riabilitazione che essa supera.

Quello che si auspica è una vera e propria rivoluzione culturale, grazie alla quale sia possibile giungere ad identificare chiaramente le funzioni, da una parte, di "una giustizia trascendente che giudica, che separa, che ordina lo spazio sociale, una giustizia che deve farsi rara e di qualità per mantenere la propria potenza simbolica".

In effetti l'insicurezza della società deriva dall'inefficienza della risposta del sistema penale alla domanda di tranquillità: ma la tranquillità non può venire da procedimenti lunghi, complessi, scarsamente comprensibili dall'esterno e soprattutto scarsamente visibili, lasciando stare poi l'impossibilità quantitativa di far fronte a tutte le manifestazioni della devianza criminale, ma sotto forma di riparazione nei confronti di una comunità sociale riconosciuta e senza tratti rieducativi discriminatori, soddisfacendo la comunità nella richiesta di giustizia.

Tutto ciò perché la sicurezza non continui a restare un argomento ambiguo, spinoso, col quale non si può mai smettere di fare i conti, ed è innegabile che in tutto questo giocano un ruolo determinante i mass media, per i quali il problema securitario è ormai una sorta di zona franca nella quale è difficile, quasi impossibile, distinguere il fatto realmente accaduto dalle immagini, gli stati d'animo e le suggestioni che è in grado di alimentare.

Riteniamo, pertanto, che sia necessario, tra l'altro, nelle maglie di una crisi più generalizzata dei meccanismi di regolazione sociale, opporsi da subito all'idea della sanzione come unica risposta possibile al fenomeno criminale e investire con più forza, non come è stato sinora solo verbalmente, nella attuazione della mediazione penale, nell'ottica di un'uscita dal codice del diritto e mirando ad una giustizia della reciprocità, che pone la giustizia al centro della dialettica ordine-disordine, con il compito primario di tracciare delle frontiere oggettive fra territori di legalità, rappresentati come terreni dell'ordine, dell'equilibrio, dell'armonia, e territori d'illegalità, sinonimi di disordine e disequilibrio.

La mediazione può costituire una soluzione adeguata nell'area penale limitatamente all'ambito della giustizia minore. Fondata cioè sulla riscoperta di valori di cooperazione e di vincoli sociali solitamente mortificati dall'impianto della giustizia ordinaria, è la prima condizione perché si possa parlare di un diritto effettivamente rispettoso dei diritti umani, tanto quando ci si ponga dalla parte della vittima, come quando si stia dalla parte dell'autore di reato che, appartenente di solito alla criminalità minore o a categorie naturalmente deboli, rischia di pagare un prezzo altissimo in termini personali, dato lo scarso equilibrio delle sanzioni ancora riscontrabile nei codici penali. Ciò che la vittima vuole è prima di tutto un riconoscimento ed una condanna del torto subito, e se è animata da propositi di vendetta questi vengono a stemperarsi a seguito della conoscenza della controparte.

Questa proposta è significativa dell'idea che il volontariato ha della necessità di umanizzazione del penale attraverso una maggiore protezione dei diritti e della dignità delle vittime, una maggiore responsabilizzazione dei delinquenti di quanto può fare la giustizia penale. Infatti la mediazione penale serve in primo luogo a dare spazio alla vittima, recuperandola ad una partecipazione diretta e tale da permettere una maggiore soddisfazione della sua esigenza di giustizia, determina il mantenimento di un confronto più elevato tra le parti, rispetto a quanto avviene nella mediazione comunitaria.

La logica della mediazione è assai diversa e particolare, nonché lontana dalla logica giuridica, e lo scopo deve essere l'utilizzazione della legge come punto di riferimento che faciliti l'aggiustamento di punti di vista diversi, essa non si situa perciò né nella

legge, né al di fuori della legge, ma all'ombra di un diritto di cui viene così rinforzata la dimensione metaforica.

La gestione della criminalità viene solitamente perseguita organizzando diversi livelli giurisdizionali diversificati, con la mediazione si arriverebbe ad una semplificazione con soluzioni più soddisfacenti che rispondano alle esigenze di giustizia delle fasce più povere della popolazione.

Certamente la mediazione non può essere vista come una medicina miracolosa, buona per tutti i mali e per risolvere ogni problema, se non altro perché vi sono fenomenologie criminali che richiedono risposte di una portata ben più ampia di quella mediatrice; tuttavia, la mediazione può costituire una soluzione quantomeno per alcuni problemi, dalla cui eliminazione l'intero sistema penale verrebbe a trarre, riteniamo, un grande giovamento.

Non si vuole dire perciò che la mediazione costituisca la soluzione per tutti i mali della giustizia, ma certo essa risulta particolarmente interessante e ricca di positive conseguenze sotto vari aspetti.

La tipologia di soluzioni riconducibili al termine "mediazione penale" è quanto mai varia e complessa e va dalla riparazione del danno subito dalla vittima alla riconsiderazione del ruolo della vittima precedentemente ignorata. Il ricorso alla mediazione perché suscettibile di garantire la riparazione del danno causato alla vittima, per porre fine al turbamento risultante dall'infrazione e contribuire alla riqualificazione dell'autore dell'infrazione. Anche se l'elemento di principale interesse della mediazione sta negli effetti ricostitutivi delle relazioni sociali. Il collegamento col territorio è qui assolutamente centrale, data la pretesa di riorganizzare l'ambiente sociale partendo dal suo interno: devoluzione dell'amministrazione della giustizia dallo stato alla società.

Oggi il disagio non riguarda più solo gli emarginati, ma un numero sempre maggiore di persone apparentemente integrate. Pezzi così diversi e numerosi di umanità, tutti a loro modo chiusi in se stessi, non riescono più né a convivere, né a coabitare.

L'educazione alla legalità continua infatti a essere troppo spesso fondata sul condizionamento a "non fare" piuttosto che sull'esperienza diretta di pratiche di vita fondate sulla responsabilità sociale.